

Edizione di giovedì 7 Aprile 2022

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 4 aprile
di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino

DIRITTO SOCIETARIO

Il Cndcec invita alla prudenza nella “sterilizzazione” delle perdite 2021
di Fabio Landuzzi

ENTI NON COMMERCIALI

La CTR delinea i requisiti per mantenere il regime della L. 398/1991
di Giusi Cenedese, Guido Martinelli

BILANCIO

Valutazione delle partecipazioni: primo esercizio di applicazione del metodo del patrimonio netto
di Federica Furlani

ACCERTAMENTO

Applicazione delle sanzioni tributarie e definizione di “forza maggiore”
di Lucia Recchioni

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Risposte a quesiti in materia di STP: i Pronto Ordini del CNDCEC
di Barbara Marrocco di MpO & Partners

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 4 aprile

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino



La **77esima puntata** di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione **“aggiornamento”**, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità della **scorsa settimana**.

La sessione **“adempimenti e scadenze”** è stata poi dedicata alle **comunicazioni di anomalia ai fini Iva**, mentre nell’ambito della sessione **“caso operativo”** sono stati analizzati i nuovi **crediti d’imposta sui consumi di energia elettrica e gas**.

Durante la sessione **“approfondimento”**, infine, sono stati esaminati i temi della **sospensione delle perdite** e della **continuità aziendale**.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti: anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

- 3. QUALE BASE DI CALCOLO PER IL CREDITO D’IMPOSTA PER IMPRESE NON ENERGIVORE?**
- 2. COPERTURA PERDITE: QUALI REGOLE PER L’UTILIZZO DELLE RISERVE?**
- 1. OPERA UNA PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI PRODOTTI FINO AL 2017?**

10

Disciplina transitoria e distribuzione dei dividendi

Esiste un termine entro cui devono essere effettivamente liquidati/pagati i dividendi ai soci maturati entro il 31.12.2017 e deliberati entro il 31.12.2022 per beneficiare della norma transitoria?

A.G.S.

Con l'articolo 1, comma 1006, della Legge di bilancio 2018 è stato introdotto un regime transitorio al fine di non penalizzare i soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017.

In applicazione di tale disposizione, *“alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017”*.

Assume rilievo, dunque, ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria, la data della delibera.

La norma non prevede, invece, alcun termine entro il quale deve avvenire l'effettivo pagamento.

9

Ravvedimento e rideterminazione acconto Iva

Le ultime fatture del 2018 di una ditta non erano state registrate e dichiarate. Ora stiamo ravvedendo. Tra le violazioni da ravvedere c'è anche l'insufficiente versamento dell'acconto Iva dell'anno successivo?

M.O.

Con riferimento al quesito prospettato si deve evidenziare che, sul punto, non sono mai stati offerti chiarimenti ufficiali ai fini Iva.

Ai fini delle imposte sui redditi, invece, con la circolare 42/E/2016 l'Agenzia delle entrate ebbe modo di precisare che, nel caso in cui il contribuente presenti una dichiarazione integrativa da cui emerga una maggiore imposta dovuta, con conseguente determinazione di acconti dovuti per l'anno d'imposta successivo in misura superiore, non potrà essere irrogata la sanzione per carente versamento dell'acconto se la dichiarazione integrativa è presentata successivamente al termine di versamento del secondo acconto. In ogni caso, anche quando l'integrazione

avvenga prima del citato termine, il primo acconto non sarà sanzionabile quando con il secondo acconto sia versata la differenza dovuta calcolata con riferimento alla dichiarazione integrata.

Secondo le conclusioni raggiunte nell'ambito del citato chiarimento di prassi, infatti, la fattispecie dell'insufficiente o omesso versamento dell'acconto si perfeziona solo con l'inutile decorso del termine di scadenza del versamento stesso ed è autonoma rispetto alla dichiarazione che semplicemente ne determina l'ammontare: pertanto, se l'importo versato per gli acconti è commisurato a quello determinato nella dichiarazione vigente al momento del versamento, il contribuente non potrà essere assoggettato a sanzione per carente versamento.

Si ritiene che i medesimi principi possano essere estesi anche al caso del versamento dell'acconto Iva successivamente rivelatosi insufficiente; da ciò ne consegue che non sarà necessario ravvedere tali violazioni.

8

Comunicazione per la cessione del credito e irregolare funzionamento degli uffici

Non sono riuscito a trasmettere la comunicazione per cessione credito il 31 marzo. A questo punto posso presentarla entro il 10 aprile. Ma il credito si genererà soltanto il 10 maggio, quindi il danno c'è.

R.B.

Come noto, i cessionari del credito e i fornitori che hanno praticato lo sconto in fattura possono utilizzare il credito d'imposta a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello della corretta ricezione dell'apposita comunicazione da trasmettere all'Agenzia delle entrate.

Il "blocco" dei sistemi che ha interessato gli ultimi giorni del mese di marzo avrebbe potuto pertanto comportare uno slittamento nella possibilità di fruire del credito d'imposta di ben un mese, con possibilità di utilizzo del credito oggetto di comunicazione nel mese di aprile solo dal 10 maggio.

Per tale motivo, con il provvedimento prot. n. 103772/2022 del 1° aprile è stato precisato che i crediti emergenti dalle comunicazioni delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura relative ai bonus edilizi, inviate entro il 5 aprile 2022, saranno comunque caricati entro il 10 aprile 2022 sulla Piattaforma cessione crediti, a disposizione dei fornitori che hanno praticato gli sconti e dei cessionari, al pari dei crediti emergenti dalle comunicazioni inviate entro il 31 marzo 2022.

7

Definizione di imprese energivore

Credito di imposta consumo energia. Definizione di imprese energivore per energia elettrica e metano. Grazie

D.E.

Al fine di poter correttamente individuare le c.d. "imprese energivore" è necessario far riferimento all'articolo 3 D.M. 21.12.2017.

Sono pertanto considerate "energivore" le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

- a) operano nei settori dell'[Allegato 3 alle Linee guida CE](#);
- b) operano nei settori dell'[Allegato 5 alla Linee guida CE](#) e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL, non inferiore al 20%;
- c) non rientrano fra quelle di cui ai punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) in attuazione dell'articolo 39 D.L. 83/2012.

6

Sospensione dei termini per l'agevolazione prima casa: si applica anche al termine di 5 anni?

Il discorso della sospensione dei termini vale anche per il termine di 5 anni per la perdita dell'agevolazione prima casa. È anche lui prorogato?

R.E.

Come chiarito dalla circolare 8/E/2022, i termini oggetto di sospensione sono i seguenti:

- il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l'immobile acquistato con i benefici "prima casa" nei cinque anni successivi alla stipula dell'atto di

acquisto deve procedere all'acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;

- il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso, purché quest'ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici "prima casa".

È, infine, sospeso il termine di un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici "prima casa", stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

Il periodo di sospensione in esame non si applica, invece, al termine quinquennale di decadenza dall'agevolazione "prima casa".

La *ratio* della norma è infatti quella di favorire il contribuente, in considerazione delle difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19; applicando la norma anche al termine di cinque anni previsto per la decadenza si arrecherebbe invece un pregiudizio al contribuente, che vedrebbe allungarsi il termine per non incorrere nella decadenza dall'agevolazione frutta.

5

Società con esercizio "a cavallo" d'anno e perdite

In sede di conversione del D.L. 228/2021 si è esteso il termine entro cui i soci delle società di capitali sono obbligati ad assumere le decisioni sulle eventuali perdite "sopra soglia codicistica" emerse nel 2021. Nel caso di una società con esercizio "a cavallo d'anno" la norma come deve essere applicata?

P.G.

La disciplina richiamata dal collega ha riformulato l'articolo 6 del Decreto Liquidità che disciplina il trattamento delle perdite emerse durante l'esercizio in corso (e non chiuso) al 31 dicembre 2021.

Di conseguenza, la disposizione trova applicazione anche per le perdite emerse nell'esercizio in cui è ricompreso il 31 dicembre 2021.

4

Riserve formatisi per trasparenza: presunzioni applicabili

Per le riserve di utili formatisi in trasparenza (artt.115 o 116) ci sono presunzioni rispetto a quelle "normali"?

S.A.B.T.

Sì, in questo caso operano due presunzioni: la prima è relativa (e, quindi, superabile con specifica diversa previsione dell'assemblea) mentre la seconda è assoluta (ragion per cui trova applicazione indipendentemente dalle diverse specifiche statuzioni assembleari).

In forza della richiamata presunzione relativa si considerano distribuiti per primi gli utili già tassati per trasparenza, sia nel caso in cui la distribuzione avvenga nei periodi d'imposta in cui opera il regime di trasparenza, sia nei periodi successivi. Considerato che questi utili non sono assoggettati ad ulteriori imposte al momento della loro distribuzione, la disposizione in parola può essere considerata di favore per il socio.

La seconda presunzione (assoluta) stabilisce invece che, in caso di copertura delle perdite, sia nel periodo di vigenza dell'opzione, ma anche nei periodi successivi, si considerano prioritariamente utilizzati gli utili già tassati per trasparenza.

3

Quale base di calcolo per il credito d'imposta per imprese non energivore?

Il credito d'imposta del 12% per imprese non energivore spetta sull'intera voce imponibile delle fatture di energia elettrica?

D.B.

L'articolo 3 D.L. 21/2022 dispone che alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza almeno pari a 16,5 kW spetti *“un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022”*.

La *ratio legis* è infatti quella di compensare parzialmente i maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della *“componente energia”*.

In assenza di ulteriori precisazioni si potrebbe ritenere che il calcolo dell'agevolazione vada effettuato sulla somma delle seguenti componenti: energia (PE), dispacciamento (PD),

perequazione (PPE), commercializzazione (PCV), componente di dispacciamento (DispBT), che costituiscono la voce “spese per la materia energia”.

Resterebbero escluse le altre voci espresse in fattura quali, a titolo esemplificativo, le spese per il servizio di trasporto, distribuzione e misura, nonché gli oneri generali e inequivocabilmente gli oneri fiscali (accise e Iva).

2

Copertura perdite: quali regole per l'utilizzo delle riserve?

Una SRL dispone di una riserva facoltativa importante formata con utili maturati entro il 31.12.2017, poi nel 2018 e 2019 ha chiuso con minime perdite (compensate) e nel 2020 ha chiuso positivamente accantonando ulteriori utili a riserva facoltativa.

Nel 2021 chiude nuovamente in perdita. Vi chiedo: posso compensare la perdita utilizzando parte delle riserve più recenti create con gli utili realizzati nel 2020 e conservare invece quelle create con utili “ante 2017”?

G.A.

Come chiarito dalla circolare 8/E/2009, qualora le riserve di utili siano utilizzate per finalità diverse dalla loro distribuzione, quale ad esempio la copertura delle perdite, ossia quando non si tratta di vere e proprie “distribuzioni di utili”, la nota presunzione non opera e pertanto si possono considerare utilizzate prioritariamente le riserve formate con utili prodotti in esercizi successivi. Ciò assicura che il socio subisca prioritariamente la tassazione sulla base imponibile “più bassa” nel momento in cui le riserve di utili gli siano attribuite.

Pur risalendo, questo chiarimento, a periodi in cui la Legge di bilancio 2018 non era ancora intervenuta con le modifiche normative, deve ritenersi che oggi la disciplina non sia mutata.

1

Opera una presunzione di distribuzione degli utili prodotti fino al 2017?

Distribuzione Dividendi: in base alla risposta dell'interpello non si può decidere fiscalmente quali “tipi” di dividendi distribuire?

Si deve partire da quelli più vecchi e poi di seguito?

P.S.K.

La risposta all'istanza di interpello n. 163/2022 riguarda il caso di una società che intendeva distribuire ai soci qualificati gli utili formatisi ante 2007, successivamente quelli formatisi tra il 2008 ed il 2016 e, infine, quelli riferibili al 2017, lasciandosi invece libera possibilità di scelta in merito alle riserve da destinare alla distribuzione della quota di dividendi di spettanza dei soci non qualificati.

In questo modo sarebbe stato evidentemente possibile massimizzare gli importi dei dividendi soggetti a parziale tassazione in dichiarazione.

L'Agenzia delle entrate, nel fornire risposta, ha ritenuto che la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 sia applicabile qualunque sia la natura della partecipazione (qualificata o non qualificata) e del percettore degli utili: *"Alla luce delle motivazioni sopra esposte, si ritiene pertanto che le riserve di utili ante 2018 della Società la cui distribuzione sarà deliberata entro il 31 dicembre 2022 debbano essere utilizzate a prescindere dalla natura qualificata o meno della partecipazione"*.

Assume quindi particolare rilievo la circostanza che l'Agenzia delle entrate abbia individuato una presunzione di prioritaria distribuzione degli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017. Va tuttavia evidenziato che la norma non prevede nulla in tal senso.

Si evidenzia, da ultimo, che, indipendentemente dall'aliquota marginale da considerare, l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 26% comporta un maggior livello di tassazione rispetto al regime previsto per le partecipazioni qualificate prima delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2018.

Per **aderire alla Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



DIRITTO SOCIETARIO

Il Cndcec invita alla prudenza nella “sterilizzazione” delle perdite 2021

di Fabio Landuzzi

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA E IL DL 118/2021

[Scopri di più >](#)

L'[articolo 3, comma 1-ter, D.L. 228/2021](#) (il “**Decreto Milleproroghe**”, convertito con modificazioni dalla L. 15/2022), è intervenuto sull’articolo 6, comma 1, del Decreto Liquidità estendendo la facoltà di **eccezionale “sterilizzazione” delle perdite** anche a quelle “emerse” nell’**esercizio in corso al 31 dicembre 2021**.

Come noto, l’effetto di “sterilizzazione”, che rimane una facoltà e non un automatismo, consente la **sospensione degli obblighi di riduzione del capitale per perdite** e della **causa di scioglimento** per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo previsto dalla legge, altrimenti innestate ai sensi degli [articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, 2482-ter, 2484, comma 1, n. 4](#), e [2545-duodecies, cod. civ.](#).

Il Cndcec, nel **documento del 25 marzo 2022** pubblicato insieme alla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, prende dapprima alcune posizioni anche con riguardo al **computo delle perdite** ai fini dell’apertura alla suddetta facoltà di loro “sterilizzazione”; in particolare, in presenza di perdite ma con **riserve presenti nel patrimonio** netto, ad avviso del Cndcec solo **previa decurtazione di tali riserve**, ove l’ammontare di perdite residuo innescasse le condizioni sopra indicate, si avrebbe la possibilità di “sterilizzazione” prevista dall’articolo 6; diversamente, non essendovi **erosione di capitale** in misura “significativa”, tale esigenza non si manifesterebbe.

Di diverso avviso, [come abbiamo osservato in un precedente contributo](#), è invece quella dottrina – a cui accede anche Assonime (Il Caso n. 6/2021) e il **Notariato del Triveneto (Massima T.A.1)** – che ritiene **preferibile** dare rilevanza alla sola **misura economica della perdita**, in modo da fare sì che le riserve rimangano intatte a **presidio del capitale** a fronte di eventuali **perdite future** che non dovessero fruire dell’eccezionale beneficio della “sterilizzazione”.

Il Cndcec si sofferma poi sulla **decisione degli amministratori** di ricorrere a tale norma eccezionale sottolineando a più riprese come questa debba essere frutto di “**valutazioni ragionevoli e prudenti**”, applicando la norma con modalità “**selettive**” e “**non indiscriminate**”, avendo cura di tenere conto delle “**concrete prospettive**” per la **copertura delle perdite** per mezzo delle azioni pianificate dall’organo amministrativo per il quinquennio successivo, alla luce anche del fatto che “*resta in ogni caso ferma la necessità della verifica della sussistenza della continuità aziendale*”.

In modo particolare, si sottolinea la **particolare delicatezza** della circostanza in cui la “sterilizzazione” abbia già riguardato le **perdite del 2020** e quindi la sua riedizione determini ora un **effetto cumulativo** senza dubbio meritevole di una “**mirata valutazione della situazione**” con un *focus* posto sulle “**prospettive di un futuro riassorbimento delle perdite sterilizzate**”.

Molta enfasi viene quindi posta sul **dovere di informativa degli amministratori** della società, per nulla mitigato dalla norma emergenziale; in particolare, per le perdite che avessero già beneficiato della “sterilizzazione” viene sottolineata la necessità che siano fornite “*informazioni in ordine a eventuali misure o provvedimenti attuati, e su quelli da attuare*”, per via del fatto che la norma, come evidenziato, non esonera l’organo amministrativo della società dal fornire “**informazioni puntuali**”.

L’informativa degli amministratori, accompagnata dalle **osservazioni del collegio sindacale**, del sindaco unico o del revisore nelle Srl che non hanno nominato l’organo di controllo ma che sono soggette all’obbligo di revisione legale, deve essere tale da condurre i soci ad assumere una eventuale decisione di sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione, liquidazione o trasformazione in presenza di perdite che riducono il capitale al di sotto del minimo legale, in base a “*previsioni quanto più possibile prudenti ed equilibrate anche nell’interesse dei creditori*”.

A quest’ultimo riguardo, ossia con riferimento all’interesse dei creditori, il documento del Cndcec evidenza l’opportunità che siano valutati i **vantaggi** che potrebbero derivare da un’istanza di accesso alla **composizione negoziata della crisi dell’impresa** o comunque dall’adozione di altri strumenti di regolazione della crisi.

Da ultimo, e ferma restando la discrezionalità responsabile degli amministratori nelle scelte di gestione anche sotto il profilo della verifica della **sussistenza del going concern**, la funzione dell’**organo di controllo** ex [articolo 2403 cod. civ.](#), richiede una verifica circa l’esistenza di “**concrete prospettive**” circa la capacità di **copertura delle perdite** tramite le **strategie pianificate** dall’organo di amministrazione, anche mediante un intervento diretto dei soci.

ENTI NON COMMERCIALI

La CTR *delinea i requisiti per mantenere il regime della L. 398/1991*

di Giusi Cenedese, Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

2022: PARTE LA RIFORMA DELLO SPORT

[Scopri di più >](#)

“Ai fini della **qualificazione tributaria** di un ente come commerciale o non commerciale rilevano i criteri dell’articolo 73 del *Tuir*”, e pertanto un **Ente si considera “non commerciale”** quando “a prescindere dalle finalità perseguitate e dall’assenza di lucro, **non ha come oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività commerciale** ... (articolo 73, comma 4, *Tuir*)”.

Così si è espressa la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte con la sentenza n. 407/2022 del 28.06.2021.

La CTR ha, infatti, rigettato l’appello promosso dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Vercelli (n.125/19 del 18.11.2019), confermando il giudizio di primo grado, che aveva accolto il ricorso promosso da una **Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata alla FIPAV ed iscritta al Registro CONI** e annullato l’avviso di accertamento dalla stessa impugnato.

La pronuncia trae origine da un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate relativo all’anno 2013, scaturito da un **Processo Verbale di Constatazione emesso dalla SIAE**, che contestava:

- la **decadenza del regime agevolativo di cui alla L. 398/1991**, per mancato rispetto dei requisiti formali e sostanziali previsti dall’[articolo 90 L. 289/2002](#),
- **violazione dell’articolo 148, comma 8, lett. a), Tuir** in quanto lo statuto della Asd prevedeva un **gettone di presenza per gli incarichi svolti dai componenti del Consiglio Direttivo**, nonché dell’[articolo 148, comma 8, lett. c\), Tuir](#) per la previsione, all’interno dello statuto, di diverse **tipologie di associati con voto diversificato**.

La CTP ha accolto il ricorso della Asd, richiamando l’[articolo 73 Tuir](#) e sottolineando che **se l’ente, in base alle previsioni statutarie, ha un inequivocabile oggetto non commerciale l’onere di provare che, di fatto, l’attività commerciale è diventata prevalente incomberà in capo**

all'Amministrazione finanziaria.

Tale contestazione, però, deve essere accompagnata da una concreta analisi di merito sul fatto che **le attività svolte dalla Associazione sportiva dilettantistica non rispettino, nel complesso, tutti i requisiti di legge**, non potendo limitarsi alla mera contestazione di non conformità di alcune clausole statutarie alle disposizioni di legge.

L'Agenzia delle Entrate ha promosso **appello** avverso tale sentenza, contestando in particolare:

- violazione dell'[articolo 36 D.Lgs 546/1992](#): difetto di motivazione della sentenza, avendo la CTP omesso di indicare le effettive ragioni per cui ha disatteso il contenuto dell'accertamento, limitandosi ad una generica condivisione delle doglianze della ricorrente,
- violazione [articolo 148 Tuir](#) e [articolo 2697 cod. civ.](#): la sentenza è in contrasto con gli [articoli 148 Tuir e 2697 cod. civ.](#), spettando all'ente non commerciale, per consolidato orientamento della Cassazione, l'onere di provare il rispetto dei requisiti per usufruire del particolare regime di favore previsto per gli stessi. Nella fattispecie, l'Asd non aveva dato prova di svolgere la propria attività nel rispetto di tutte le prescrizioni ad essa imposte dalla normativa di settore, limitandosi ad **affermazioni non suffragate da concreti elementi**;
- violazione dei principi di diritto sottesi al riconoscimento delle agevolazioni in favore di Asd e Ssd:
- **non è sufficiente il requisito formale dell'inserimento, nello statuto o nell'atto costitutivo, delle clausole obbligatorie previste dalla legge**, essendo necessario che l'attività dell'ente si svolga effettivamente e concretamente **in conformità alle predette clausole**;
- **l'iscrizione al registro CONI è requisito necessario ma non sufficiente**;
- **l'onere della prova incombe sull'ente che invoca il beneficio fiscale**.

La decisione della CTR del Piemonte ha confermato la sentenza impugnata, ritenendo infondate tutte le censure dell'Agenzia di cui sopra e individuando in modo chiaro **i tre requisiti che un ente sportivo deve rispettare per mantenere le agevolazioni di cui alla L. 398/1991, vale a dire**:

1. **l'effettivo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica nell'alveo della Fsn, Dsa o Eps di riferimento e regolare iscrizione al registro CONI**;
2. **il rispetto del limite dei ricavi, pari a euro 400.000, imposto dall' articolo 1 della suddetta legge**;
3. **assenza di scopo di lucro**.

In presenza di questi requisiti pertanto, contrariamente a quanto argomentato dall'Agenzia, l'ente sportivo **rientra indubbiamente nel regime di cui alla suddetta L. 398/1991**.

Infatti, precisa la CTR, ancorché in linea di principio le agevolazioni riservate agli enti non

commerciali debbano essere negate nel caso in cui l'Agenzia sia in grado di provare “*che di fatto l'attività commerciale è divenuta prevalente*”, tale possibilità è preclusa qualora l'ente no profit in questione **sia un ente sportivo** e sul punto “*per il combinato disposto dell'articolo 149, comma 4, Tuir e 7, L. 186/2004 le Asd riconosciute ai fini sportivi dal CONI non possono perdere la qualifica di ente non commerciale e quindi la natura di ente senza scopo di lucro anche se effettuata, in via prevalente attività commerciale*”.

Evidente dunque che **l'ente sportivo** che, come nel caso di specie, **eserciti attività commerciale attraverso ad esempio sponsorizzazioni, non possa perdere l'assoggettamento al regime di cui alla L. 398/1991 nel caso in cui possieda i tre requisiti di cui sopra, nemmeno nel caso in cui detta attività dovesse ricostruirsi come prevalente.**

BILANCIO

Valutazione delle partecipazioni: primo esercizio di applicazione del metodo del patrimonio netto

di Federica Furlani

Master di specializzazione

LE COMUNICAZIONI E GLI ADEMPIMENTI DELLE HOLDING

Scopri di più >

L'[articolo 2426, comma 1, n. 4, cod. civ.](#), prevede che le **partecipazioni immobilizzate in imprese controllate o collegate** possano essere valutate, anziché con il metodo del costo, per un importo pari alla **corrispondente frazione del patrimonio netto** risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi di redazione del bilancio.

Per queste partecipazioni il **criterio del costo** ha degli evidenti limiti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico, in quanto il valore è **svincolato dall'andamento della gestione della partecipata**.

L'uso del metodo del patrimonio netto risponde pertanto maggiormente alla logica del possesso di tali partecipazioni: non solo allo scopo di **trarre i frutti diretti dell'investimento** (dividendi), ma soprattutto per la **cointeressenza al risultato d'esercizio** e alla consistenza patrimoniale della partecipata.

Valutare con il **metodo del patrimonio netto** significa infatti **riconoscere i risultati della partecipata contestualmente alla loro formazione**, a prescindere dalla **distribuzione degli utili** e dal fatto che le perdite siano o meno **portate a riduzione del capitale della partecipata**.

Dal punto di vista **operativo**, in fase di rilevazione iniziale, e quindi al momento dell'acquisizione, la partecipazione viene iscritta in contabilità al **costo di acquisto**, comprensivo degli oneri accessori.

Quando, in sede di redazione del bilancio d'esercizio, gli amministratori decidono di valutarla con il metodo del patrimonio netto, e questo può succedere anche in un esercizio successivo rispetto a quello di acquisto, è necessario innanzitutto determinare la natura e la

composizione della **differenza tra il costo d'acquisto e la corrispondente quota di patrimonio netto** riferito alla **data di acquisizione** o, in alternativa, **risultante dall'ultimo bilancio** della partecipata.

La medesima procedura va utilizzata anche nel caso di **successivi acquisti di ulteriori quote di partecipazione**.

L'Oic 17 precisa che *ai fini del calcolo della differenza iniziale tra costo della partecipazione e valore del patrimonio netto della società partecipata nell'ambito del metodo del patrimonio netto, la data di acquisizione è quella tecnicamente da preferire* ove siano disponibili le informazioni necessarie.

Va evidenziato che la valutazione deve essere effettuata sulla base di una **situazione extracontabile, determinata partendo da quella patrimoniale a valori contabili**, che va poi **rettificata** sulla base dei valori correnti di attività e passività della partecipata: la **comparazione tra valori contabili e valori correnti** consente infatti di **individuare l'origine delle differenze tra il costo di acquisto e il valore contabile** del patrimonio netto, determinando così la natura ai fini del loro trattamento contabile.

Si possono pertanto presentare le seguenti **situazioni**.

Nel caso di **costo d'acquisto maggiore rispetto alla frazione del patrimonio netto rettificato**, le opzioni che si possono prospettare sono:

- il **maggior valore è attribuibile ad avviamento** della partecipata o a **maggiori valori dell'attivo dello stato patrimoniale della partecipata valutati a valore corrente**: in tal caso il maggior valore viene mantenuto all'attivo nella voce partecipazioni;
- il **maggior valore è attribuibile ad un "cattivo affare"**: la partecipazione va quindi svalutata e la differenza è imputata a conto economico nella voce D.19.a *"svalutazione di partecipazioni"*.

Anche nel caso di **costo d'acquisto inferiore rispetto alla frazione del patrimonio netto rettificato**, le opzioni possono essere due, ovvero:

- nel caso di **minor valore attribuibile ad un "buon affare"**, la partecipazione viene iscritta al maggior valore del patrimonio netto rettificato rispetto al costo e la contropartita va imputata alla voce A.VI *"Altre riserve"*, in una *"Riserva per plusvalori di partecipazioni acquisite"*, non distribuibile;
- se invece la **differenza iniziale negativa è dovuta alla presenza di attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile o passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione** o, ancora, alla previsione di risultati economici sfavorevoli, tale differenza rappresenta un *"Fondo per rischi e oneri futuri"* di cui si mantiene memoria extra contabilmente. In tal caso, la partecipazione è inizialmente iscritta per un **valore pari al costo sostenuto**, e il fondo memorizzato extra contabilmente è

utilizzato negli **esercizi successivi a rettifica dei risultati negativi della partecipata**. Nel caso in cui le originarie previsioni di perdita non si verifichino, sarà **riaccreditato a conto economico**.

ACCERTAMENTO

Applicazione delle sanzioni tributarie e definizione di “forza maggiore”

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

IVA E DOGANE: TUTTE LE NOVITÀ NELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO

[Scopri di più >](#)

“In tema di **sanzioni tributarie**, posto che il diritto sanzionatorio ha **natura punitiva**, la **forza maggiore** va intesa secondo la sua **accezione penalistica** e va quindi riferita ad un **avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti**, elidendo il requisito della **coscienza e volontarietà** della condotta; con la conseguenza che **la crisi di liquidità derivante dal reiterato, per quanto grave, inadempimento di pubbliche amministrazioni debitrici, per di più prevedibile, non risponde a tale nozione**”.

È questo il **principio di diritto** enunciato dalla Corte di Cassazione con la **sentenza n. 11111**, depositata ieri, 6 aprile.

Un contribuente aveva ricevuto un **avviso di pagamento per il recupero di accise non pagate** che provvedeva ad **impugnare**, risultando vittorioso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.

Ad avviso dei Giudici della Commissione Tributaria Provinciale, infatti, i **ritardi dei pagamenti** da parte della pubblica amministrazione (cliente della contribuente) integravano una **causa di forza maggiore** idonea a giustificare i tardivi pagamenti delle accise.

L’Agenzia delle dogane, però, promuoveva **ricorso per cassazione**, ottenendo una sentenza a proprio favore.

In tema di **accise** la Corte di Cassazione aveva già precisato che la **situazione di illiquidità o di crisi aziendale non costituisce, di per sé, causa di forza maggiore** ai fini della non punibilità di cui all’[articolo 6, comma 5, D.Lgs. 472/1997](#).

La **giurisprudenza unionale**, cui la Corte di Cassazione si è adeguata, definisce infatti, in **materia doganale e di accise**, la **forza maggiore** come “*l'esistenza di circostanze estranee*

all'operatore, anormali e imprevedibili", evidenziando, dal punto di vista soggettivo, un obbligo, per il soggetto interessato "di **premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale**, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi" (Corte di Giustizia, causa C-314/06; causa C-533/10; cause C-659/13 e C-34/14; causa C. 154/16).

La situazione di **illiquidità**, pertanto, anche se dovuta da anormali pagamenti in ritardo da parte dei debitori, **non costituisce una ipotesi di forza maggiore**.

La Corte di Cassazione, tuttavia, nell'ambito della pronuncia in esame, non ha ignorato un **altro orientamento giurisprudenziale**, più recente, che attribuisce rilievo alla forza maggiore in ambito sanzionatorio, applicando, anche in materia tributaria, il **principio generale individuato dall'articolo 3 L. 689/1981**, in forza del quale sono sufficienti, ai fini dell'applicazione della sanzione, la **coscienza e la volontà** della condotta (**Cassazione, n. 2139/2020 e 15415/2021**).

È stato però ritenuto più corretto fare riferimento all'**accezione penalistica di "forza maggiore"**, quale "**avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, impedendo di configurare un'azione penalmente rilevante per difetto del generale requisito della coscienza e volontarietà della condotta**".

Facendo applicazione dei **principi stabiliti dalle Sezioni Unite penali**, pertanto, **deve escludersi il rilievo scriminante delle impreviste difficoltà economiche**, non potendo la situazione di carenza di liquidità assurgere alla nozione di **forza maggiore**.

D'altra parte, lo stesso **contribuente**, nel proporre **ricorso** aveva evidenziato come i tempi, particolarmente lunghi, di **pagamento da parte della pubblica amministrazione** fossero un **evento conclamato, escludendo, quindi, quantomeno, il requisito dell'imprevedibilità**.

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Risposte a quesiti in materia di STP: i Pronto Ordini del CNDCEC

di Barbara Marrocco di MpO & Partners



“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”

MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali: Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.

Il recente documento di ricerca pubblicato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti in materia di Società tra Professionisti (di seguito STP), disciplinate dall'art. 10 della Legge 183/2011, dimostra che per le professioni liberali, in generale, esistono evidenti limiti e vincoli nella realizzazione di un modello societario attuabile per il tramite delle stesse.

Le principali motivazioni di un'evoluzione contenuta delle STP rispetto alle aspettative della riforma, possono essere ricondotte alle incongruenze di carattere previdenziale che continuano ad esistere nonostante le richieste di semplificazione e alle difficoltà operative che si rilevano prevalentemente in sede di iscrizione della società multidisciplinari presso i diversi Ordini di riferimento.

In un simile contesto, dunque, cerchiamo di chiarire alcuni dubbi di carattere generale riprendendo le risposte dei Pronto Ordini del CNDCEC pubblicati nella rispettiva area ('Società tra professionisti').

Ricordiamo che le questioni specifiche attinenti alla condotta degli iscritti (persone fisiche o giuridiche) sono rimesse all'autonoma valutazione dell'Ordine di riferimento, pertanto in casi di particolare complessità, considerato il contesto normativo attuale, è preferibile predisporre una bozza di statuto e sottoporlo al relativo Ordine di riferimento.

Tralasciando i Pronto Ordini che hanno affrontato il tema della maggioranza di soci non professionisti nelle STP (per approfondimenti, [Maggioranza Di Soci Non Professionisti Nelle STP: IL Nuovo Parere Del CNDCEC \(PO N. 132/2021\)](#) e [Aggregazioni Professionali: STP Con Maggioranza Di Soci Non Commercialisti](#)), di seguito saranno sinteticamente analizzate le seguenti tematiche:

- Socio di STP, iscritto nell'elenco speciale dell'Albo
- STP partecipata da soci professionisti e da Srl riferibile ai professionisti stessi
- Incarico di revisione legale o di componente del collegio sindacale affidato a una STP

- Soci di STP, qualificazione dei revisori legali
- Regime di pubblicità di una STP
- Partecipazione di una STP ad altra STP
- Partecipazioni di STP in società commerciali
- Socio non professionista, amministratore di STP
- Associazione professionale partecipata da altra associazione professionale e da STP
- Divieto di partecipazione a più STP per i soci di investimento.

Socio di STP, iscritto nell'elenco speciale dell'Albo (PO 64/2022)

L'iscritto nell'elenco speciale dell'Albo (consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede della banca in qualità di agente monomandatario) non può esercitare, neanche occasionalmente, la professione di commercialista. Ne deriva che il soggetto può partecipare ad una STP in qualità di socio di investimento o in qualità di socio di prestazioni tecniche, ma non come socio professionista.

STP partecipata da soci professionisti e da Srl riferibile ai professionisti stessi (PO 31/2022)

La compagine sociale di una STP partecipata da una Srl, i cui soci e amministratori sono anche professionisti soci della STP, deve essere regolarizzata in quanto, seppur indirettamente, potrebbe eludere la norma che vieta la partecipazione societaria tramite interposta persona (art. 10 comma 6, L. 183/2011).

Incarico di revisione legale o di componente del collegio sindacale affidato a una STP (PO 254/2021)

La revisione legale è attività espressamente richiamata dall'art. 1 comma 4 lett. d) ed e) del D. Lgs. 139/2005, recante la disciplina sulla professione di dottore commercialista ed esperto contabile, pertanto potrà essere ricompresa nell'oggetto sociale della STP ma l'esercizio della stessa sarà consentito solo ai soci professionisti della STP iscritti anche nel Registro dei revisori legali.

L'incarico di componente del collegio sindacale o di 'sindaco unico' è esclusivamente di tipo personale. Non essendo precluso al socio di STP di esercitare la propria attività anche a titolo individuale, egli potrà essere sempre nominato membro del collegio sindacale ovvero sindaco unico di Srl al di fuori della compagine societaria cui appartiene.

Soci di STP, qualificazione dei revisori legali (PO 93/2021 e 287/2014)

Continua a [leggere qui](#)